



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 4 dicembre 2008 (08.12)

16555/08

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0008 (COD)**

**SOC 747
CODEC 1695**

NOTA INTRODUTTIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO

n. prop. Com: 14412/08 SOC 611 CODEC 1348 - COM(2008) 648 definitivo

Oggetto: **Proposte modificate di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati**
= Adozione di una posizione comune

I. INTRODUZIONE

1. Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004¹ relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito, "regolamento di base") che modernizza e semplifica il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea e che è inteso a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71².

¹ GU L 166 del 30.4.2004, rettifica GU L 200 del 7.6.2004.

² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

2. Il regolamento di base contiene degli allegati relativi a disposizioni per i singoli Stati membri. Il contenuto di alcuni di questi allegati non era ancora stato determinato all'atto dell'adozione del regolamento. Il regolamento di base prevede pertanto che il contenuto degli allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore), X (prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo), e XI (disposizioni speciali per l'applicazione della legislazione degli Stati membri) lasciato vuoto, debba essere determinato prima della data di applicazione del regolamento stesso.
3. Occorreva adeguare alcuni allegati per tener conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea dopo l'adozione del regolamento, nonché dell'evoluzione recente in altri Stati membri.
4. È questo lo scopo delle due proposte di regolamento presentate dalla Commissione, rispettivamente, il 24 gennaio 2006 e il 3 luglio 2007³. Oltre a determinare il contenuto dell'allegato XI, la prima di tali proposte mira altresì a modificare il regolamento di base.
5. Poiché le basi giuridiche proposte sono l'articolo 42 e l'articolo 308 del trattato, il Consiglio deve deliberare all'unanimità, conformemente alla procedura di codecisione con il Parlamento europeo.

³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

6. Il Consiglio ha raggiunto orientamenti generali parziali durante la presidenza austriaca, finlandese, tedesca e portoghese sul testo della proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI, in parallelo al processo di esame della proposta di regolamento di attuazione. Sotto presidenza slovena, il Consiglio ha inoltre raggiunto un orientamento generale sul testo della proposta di regolamento che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
7. Il 9 luglio 2008, il Parlamento europeo, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, ha adottato in prima lettura un unico parere comprendente 77 emendamenti alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI. Il Parlamento ha ritenuto decaduta la procedura relativa alla seconda proposta a seguito dell'integrazione del suo contenuto nella procedura relativa alla prima proposta.
8. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 ottobre 2006.
9. Il 15 ottobre 2008, la Commissione ha presentato le proposte modificate, accogliendo tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Tenuto conto, in particolare, dell'emendamento n. 1 del Parlamento europeo, le proposte modificate prendono atto della fusione delle due proposte iniziali in un unico testo.
10. Vista la materia, il regolamento che sarà adottato sulla base di tali proposte sarà rilevante anche per gli Stati membri dello Spazio economico europeo e per la Svizzera.
11. Gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati esaminati attentamente dal Gruppo "Questioni sociali" che ha potuto accettare 70 di questi 77 emendamenti.

12. La posizione del Gruppo "Questioni sociali" è stata confermata dal Comitato dei Rappresentanti permanenti nella riunione del 5 novembre 2008. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha altresì raggiunto un accordo unanime sulla posizione da adottare in merito agli emendamenti 6, 11, 12 e 20.
13. La delegazione del Regno Unito ha formulato una riserva d'esame parlamentare sul testo del progetto di regolamento. Tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve d'esame linguistico.
14. Poiché il testo del progetto di posizione comune è stato attualmente messo a punto dal Gruppo dei giuristi-linguisti (doc. 14518/08), si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti, secondo la consueta procedura, a raccomandare al Consiglio di:
- adottare, in conformità dell'articolo 251 del trattato, la posizione comune riportata nel doc. 14518/08 e la motivazione del Consiglio di cui all'addendum della presente nota;
 - iscrivere nel verbale le dichiarazioni riportate nell'addendum 1 al presente documento;
 - trasmettere la posizione comune, unitamente alla motivazione, al Parlamento europeo.